



Sent. N°

N° RACC

Cron. n°

Rep. n°

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI UDINE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini Drigani, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

EX ART. 281 SEXIES C.P.C.

Nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 8.7.2010, n° 13567 cronologico dell'Ufficiale Giudiziario di Udine ed iscritta al n° 3920/2010 R.A.C.C.

Da - A -

con i proc. e dom. avv. e , per mandato a margine dell'atto di citazione.

ATTRICE

CONTRO

- B -

con i proc. avv.ti e con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Udine, per mandato in calce all'atto di citazione notificato

CONVENUTA

OGGETTO: azione di risoluzione contrattuale, restituzione somma e risarcimento danni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE:

All'udienza del 11.11.2013 il Giudice ha ordinato la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Parte attrice ha concluso come da memoria conclusionale depositata in data 7.10.2013 e parte convenuta come da note illustrative finali depositate in data 7.10.2013. All'esito della discussione il Giudice ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e della seguente motivazione:

Innanzitutto, va sottolineato che è stata B stessa ad affermare (cfr. documento depositato in data 25.6.2012) che le SIM di cui è causa, in precedenza intestate ad altri clienti stranieri, sono poi state tutte riferite, quale nuovo reale utilizzatore delle stesse, all'attrice A e che questo inserimento è avvenuto nel periodo intercorrente tra il 16 ed il 21 agosto 2007. E' altresì B stessa ad affermare che *“la SIM è un bene mobile che può circolare liberamente. Tutti i soggetti che entrano in buona fede in possesso di una carta ricaricabile sono considerati, a tutti gli effetti, i proprietari/possessori/utilizzatori della SIM stessa, anche se acquistata o ricevuta in regalo da altri. In base a quanto esposto, quindi, il reale utilizzatore, se possessore in buona fede della SIM, ha tutti i diritti tipici dell'intestatario della SIM e può essere considerato il legittimo possessore della carta, anche se non coincide più con il soggetto originariamente identificato da Vodafone all'atto della vendita della carta stessa”*. Ne consegue che l'acquisto delle ricariche da parte della A -utilizzatrice delle carte SIM di cui è causa-, come affermato dall'unico teste assunto in corso di istruttoria, ovvero l'acquisto di queste ricariche da parte di terzi in suo favore risulta circostanza irrilevante ai fini della decisione, poiché in ogni caso afferente un acquisto effettuato in favore della A che, a dire di B stessa, è l'unico soggetto legittimato a rivendicarne i conseguenti diritti.

In sede di CTU è stato inoltre accertato che le ricariche sono state tutte effettuate in data 16.9.2007 (allorché utilizzatrice delle SIM era già la A) e che al momento della disattivazione –avvenuto da parte di B per

decorrenza del termine di 12 mesi dal giorno dell'ultima ricarica- vi era un credito residuo di circa €. 1.000,00 su ciascuna delle 13 SIM, per un totale di €. 13.000,00.

Ciò premesso, parte attrice ha chiesto, previa dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta, la condanna di B alla restituzione in proprio favore della somma di €. 13.000,00 oltre al risarcimento del danno morale.

Osserva questo giudicante che la questione della risoluzione del rapporto instaurato tra le parti è pacifica ed è avvenuta per “disattivazione” delle SIM da parte di B per decorrenza appunto del termine di 12 mesi dal giorno dell'ultima ricarica (e non per “*mancanza della comunicazione dei dati anagrafici al momento dell'attivazione*”, come invece affermato da B all'udienza del 8.4.2009 avanti al responsabile della conciliazione - doc. n. 17 attoreo-): dunque, apparentemente in linea con le direttive di cui al D.L. Bersani 31.1.2007 n. 7.

La questione che invece oggi si pone ed è oggetto di contestazione tra le parti attiene al diritto o meno in capo a B di trattenere, senza invece restituirli all'attrice, quei 13.000,00 euro di ricariche presenti nelle SIM e mai utilizzati. Innanzitutto, l'attrice va ritenuta “*utilizzatore/possessore*” di “*buona fede*” delle SIM, poiché la controparte non ne ha fornito la prova contraria, a nulla rilevando le considerazioni esposte in merito ad asseriti, ma non provati, “*grossi fenomeni di frode*” perpetrati a suo danno. Inoltre, è lo stesso D.L. Bersani a prevedere “*la definizione di una procedura per la restituzione del credito residuo*” e nella specie la A ha coerentemente dapprima instaurato la procedura di conciliazione avanti al Comitato Regionale per le Comunicazioni del F.V.G. e, atteso l'esito negativo della conciliazione, promosso il presente giudizio onde veder accertato l'obbligo restitutorio in capo alla convenuta.

Parte convenuta va dunque condannata alla restituzione in favore dell'attrice dell'importo di €. 13.000,00 indebitamente trattenuto con gli interessi legali dalla domanda al saldo.

Invece, non può essere accolta la ulteriore domanda risarcitoria formulata dalla A nei confronti di B in ragione del fatto che manca qualsiasi prova della sussistenza di danni, patrimoniali e non, subiti dall'attrice e non v'è spazio per riconoscerle un danno morale.

Le spese processuali, ivi comprese quelle sostenute per la c.t.u., seguono necessariamente la soccombenza, e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi dello scaglione di competenza e dando atto che è stata espletata attività introduttiva, di studio, istruttoria e decisoria.

P.Q.M.

Il Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) **condanna** B alla restituzione in favore di A dell'importo di €. 13.000,00 con gli interessi legali dalla domanda al saldo.
- 2) **rigetta** le eccezioni di parte convenuta e le domande risarcitorie formulate dall'attrice.
- 3) **pone** in via definitiva le spese sostenute per la c.t.u. ad integrale carico di B
- 4) **condanna** B al pagamento in favore di A delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi €. 2.286,64, di cui €. 2.100,00 per compenso ed €. 186,64 per esborsi, oltre iva e cpa come per legge.

Così deciso in Udine, 11.11.2013

IL GIUDICE

dott.ssa Annamaria Antonini Drigani

